ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARCHIVIO ISTITUZIONALE
DELLA RICERCA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Archivio istituzionale della ricerca

Il diritto canonico a quarant'anni dalla promulgazione del Codice giovanneo-paolino

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

Published Version:
Zanotti, A. (2024). Il diritto canonico a quarant'anni dalla promulgazione del Codice giovanneo-paolino. QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA, XLI(2), 521-544 [10.1440/114716].

Availability:
This version is available at: https://hdl.handle.net/11585/995818 since: 2024-11-06

Published:

DOI: http://doi.org/10.1440/114716

Terms of use:

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (https://cris.unibo.it/).
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

08 September 2026

Il diritto canonico a quarant'anni dalla promulgazione del Codice giovanneo-paolino

Andrea Zanotti

Canon Law forty years after the promulgation of the Johanno-Pauline Code

Nell'occasione del quarantesimo anniversario della sua promulgazione, il contributo intende osservare come le stagioni trascorse abbiano influito tanto sui contenuti quanto sulla concezione stessa del Codice di Diritto Canonico. Prendendo le mosse dai lavori di revisione conclusisi nel 1983 e dalla metodologia corrispondentemente impiegata, la disamina arriva così fino a passare in rassegna gli interventi più recenti e di maggiore impatto (come quello che ha investito l'intero Libro VI): per scorgervi, da un lato, in quale misura la fisionomia codiciale ne sia risultata alterata e, dall'altro, secondo quali traiettorie siano venute sviluppandosi le modalità di esercizio dell'attività normativa in questi decenni.

Keywords: Code of Canon Law, University of Bologna, Reform of Book VI (Penal Sanctions in the Church), Dicastery for Legislative Texts, Canon Law Science.

SOMMARIO: 1. Il metodo usato nella revisione del Codice. – 2. Le ascendenze storiche nel rapporto tra legislatore e dottrina. – 3. La legislazione postcodiciale e la fase della continuità. – 4. La discontinuità bergogliana e la divaricazione tra la funzione legislativa e la scienza canonistica. – 5. Le rivisitazioni del Codice e la tenuta delle sue architetture: qualche considerazione sulla riscrittura del Libro VI. – 6. Il possibile (e necessario) recupero dell'alleanza tra *auctoritas et ratio* nell'eventuale prospettiva di una nuova codificazione canonica.

1. *Il metodo usato nella revisione del Codice*

L'indizione di un Concilio, nelle intenzioni espresse da Giovanni XXIII, si accompagnava, sin dall'esordio, alla decisione di promuovere una revisione del *Codex Iuris Canonici* (Giovanni XXIII 1959). Che le due cose fossero in qualche modo legate è d'immediata percezione: se la Chiesa stava per intraprendere un'opera di rinnovamento profondo, a maggior ragione l'impianto codiciale non avrebbe potuto rimanere poi fissato agli stilemi precedenti, ancora radicati alla temperie della Controriforma. Questa necessità era ben espressa, del resto, dalle parole del cardinale Pericle Felici, prima segretario generale del Concilio, poi pro-presidente della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, ed infine prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: «Il diritto è vita ed anche se, per quanto riguarda la parte positiva umana, in un determinato momento storico postula di essere concretizzato in brevi formule, non può rimanere a lungo coartato da esse. La vita si muove e nuovi problemi sorgono: dal tronco vecchio e robusto nuovi virgulti nascono, che hanno bisogno di cura premurosa» (Felici 1969, 58).

Abbiamo citato non a caso Pericle Felici, perché la sua figura costituisce, proprio per i diversi ruoli interpretati, una sorta di *fil rouge* che lega, dal punto di vista del loro sviluppo giuridico, la stagione conciliare e quella post-conciliare. Non solo dal punto di vista del merito, ma anche da quello, non meno importante, del metodo. L'intenzione seguita e le prassi adottate nella novazione codiciale, infatti, intendevano aderire fedelmente a quei principi di collegialità e corresponsabilità dell'intero *populus Dei* così energicamente proclamati dal Concilio Vaticano II. Così, alla *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo* istituita da Giovanni XXIII, Paolo VI affiancò un corpo di settanta consultori comprendente, oltre a esperti scelti in base alle capacità necessarie, quasi tutti i segretari delle Commissioni conciliari, onde garantire l'aderenza non solo alla lettera, ma anche allo spirito del Concilio. Essi lavorarono articolandosi, per competenze, in gruppi di studio che avevano il compito di elaborare schemi sui singoli ambiti della codificazione (D'Ostilio 1983: 26-31). Ma l'opera di consultazione fu molto più vasta, e coinvolse tutti i presidenti delle Conferenze episcopali ai quali venne chiesto di segnalare il nome di canonisti idonei che fornissero, dopo essere stati messi a conoscenza degli schemi preparati, opportuni suggerimenti circa la revisione del *Codex*: opera che andava realizzata con la partecipazione attiva dei vescovi di tutto il mondo. Da questa gigantesca e paziente consultazione collegiale furono poi distillati dalla Commissione cardinalizia e dai consultori gli schemi definitivi presentati all'attenzione del legislatore, il sommo pontefice, in vista della promulgazione (D'Ostilio 1983, 38 ss.).

Di questo processo troviamo testimonianza nella Costituzione Apostolica di promulgazione *Sacrae disciplinae leges*: laddove si richiama non solo il ruolo dei singoli vescovi e degli episcopati nazionali, ma, altresì, la partecipazione ai lavori di esperti, «cioè uomini specializzati nella dottrina teologica, nella storia e soprattutto nel diritto canonico, i quali furono chiamati da tutte le parti del mondo» (Giovanni Paolo II 1983: IX)[1]. E, sempre in quella sede, il legislatore manifestava «a tutti e a ciascuno» i sentimenti della sua gratitudine. Quest'atmosfera di fervida e vivace partecipazione della dottrina ai lavori preparatori fu instaurata e alimentata anche grazie alla rivista *Communicationes*, nata nel 1969 proprio per dare notizie sull'attività di revisione del Codice: è inoltre testimoniata direttamente, nella sua contagiosa effervescenza, da coloro che, all'epoca, ne furono protagonisti. Così, ad esempio, si esprimeva Pedro Lombardía: «Questa edizione del nuovo Codice di Diritto Canonico è frutto di un ampio processo di elaborazione», rammentando l'industriarsi operoso dell'Università di Navarra sugli *schemata* per la revisione del *Codex* proposti dalla Pontificia Commissione e inviati agli Atenei; e concludeva icasticamente: «L'esperienza di quel lavoro in collaborazione andò creando poco a poco fra i professori della facoltà un clima che invogliava a programmare degli studi in équipe, finalizzati all'esegesi del nuovo corpo legale della Chiesa latina, allora in gestazione, e alla costruzione tecnica di un rinnovato sistema di Diritto Canonico» (Lombardía 2022, 31)[2].

2. *Le ascendenze storiche nel rapporto tra legislatore e dottrina*

Della fecondità del contributo della dottrina, peraltro, lo stesso legislatore aveva una consapevolezza che veniva di lontano. Karol Wojtyła era stato infatti allievo di Adam Vetulani, e sapeva bene quale fosse il legame virtuoso che aveva caratterizzato, nell'epoca aurea del diritto canonico, i papi legislatori e i maestri di diritto che spesso provenivano dalle cattedre dello *Studium* bolognese. Non a caso nel 1988, in occasione della ricorrenza del IX Centenario dell'Università di Bologna, san Giovanni Paolo II rese all'Ateneo di Bologna una vista ufficiale, avvenuta il 7 giugno di quello stesso anno[3]. In occasione di quell'evento storico, il Pontefice compose un Breve indirizzato all'allora rettore, Fabio Roversi Monaco. Tale documento fu letto dal papa stesso nell'Aula Magna dello Studio come accompagnamento e spiegazione di un gesto singolare e denso di significati simbolici che egli volle compiere: la consegna all'*Alma Mater* della nuova codificazione canonica. Per esso si riannodavano i fili di una storia antica, che veniva così ripercorsa e reinterpretata nel presente. Vi si legge infatti: «Culla del diritto, l'Università bolognese fu, nell'età medioevale, interlocutrice e collaboratrice privilegiata dei Pontefici romani nella compilazione e nella sistemazione delle leggi ecclesiastiche. Significativamente sui sigilli dell'epoca era apposta l'iscrizione: "*Legum Bononia mater, Petrus ubique pater*", quasi ad esprimere il singolare rapporto tra l'attività dei giuristi, che resero celebre l'Università, ed il Ministero del successore del Principe degli Apostoli» (Giovanni Paolo II 1988 a).

---

[1] Si cita qui la traduzione italiana della Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges* pubblicata l'anno successivo in *Enchiridion Vaticanum*, VIII, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1982-1983)*, a cura di E. Lora e B. Testacci, Bologna: EDB, 505.

[2] La *Presentazione* di Pedro Lombardía, che qui citiamo nella sua edizione più recente in lingua italiana, ovviamente si trovava già a introdurre la prima versione dell'opera originaria: cioè quella *Edición anotada* del *Código de Derecho Canónico* curata, nell'agosto 1983, dallo stesso P. Lombardía e da J.I. Arrieta (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra). Al riguardo, si veda anche Herranz 1986. Circa il ruolo dell'Università di Navarra – e più in generale delle scuole canonistiche spagnole – nel contesto in parola, cfr. inoltre Dalla Torre, Boni 2006, 105 ss.

[3] Sono stati numerosissimi, com'è naturale, gli scritti che negli anni si sono soffermati su una simile ricorrenza: sia in vista dell'evento che si avvicinava sia come sua rilettura successiva, sotto gli angoli prospettici più diversi. Ci limitiamo qui a rinviare, per manifeste ragioni, ai contributi di Caputo oggi raccolti in *Scritti minori*, Milano: Giuffrè, 1998, tra i quali «Le lauree *honoris causa* del IX Centenario», 435 ss.; «Il nono Centenario e l'immagine di Bologna nel mondo», 439 ss.; «La "Magna Charta" delle Università», 445 ss.; «Discorso celebrativo del Prof. Giuseppe Caputo direttore dell'Istituto Giuridico "A. Cicu" in occasione della firma della "Magna Charta universitatum"», 451 ss.; «Cerimonia conclusiva del IX Centenario; presentazione del progetto Alma Mater Sorbonne», 457 ss.; «Bilancio del Centenario», 461 ss.

E, continuando, egli ebbe ad evocare il portato di quel rapporto: «Tale legame trovò un'espressione particolare nell'uso di promulgare le raccolte autentiche delle Decretali pontificie, inviandole ai professori ed allievi dell'Università di Bologna, e poi anche di altre università. Vi diede inizio il mio Predecessore Innocenzo III, nel 1210, trasmettendo "*universis magistris et scholaribus Bononiae commorantibus*", con la Bolla "*Devotioni vestrae*", la "*Compilatio III antiqua*" – prima raccolta autentica di Decretali pontificie – perché fosse usata "*tam in iudiciis quam in scholis*"» (Giovanni Paolo II 1988 a).

L'atto del successore di Pietro non si risolveva solo in un attestato di peculiare considerazione verso quell'Università in cui, sin dai tempi di Graziano, eminenti giuristi avevano operato il riordinamento e la sistemazione scientifica delle leggi della Chiesa: ma ben oltre, e citando ancora le parole di san Giovanni Paolo II: «I Pontefici avvertivano la necessità che le Decretali, oltre ad incontrare pronta e fedele adesione da parte della comunità ecclesiale, suscitassero una riflessione approfondita sul patrimonio di sapienza giuridica che appartiene alla Chiesa, e trovassero un'applicazione adeguata alla loro natura e finalità pastorali». È dunque scritta in una sorta di codice genetico, forgiatosi nello stesso apogeo medioevale del diritto canonico e corroboratosi poi nella storia (Boni, Samorè 2023, 372), la fertilità del legame tra l'attività legislativa della Chiesa e l'elaborazione dottrinale: e fu tale consapevolezza a determinare Karol Wojtyła a reiterare l'atto dei predecessori: «A distanza di secoli, l'incontro di oggi mi offre l'opportunità di ricollegarmi a tale significativa tradizione, presentandoLe il volume del "*Codex Iurisi Canonici*" della Chiesa latina, che ho promulgato il 25 gennaio 1983 con la Costituzione Apostolica "*Sacrae disciplinae leges*"». Di qui anche l'augurio che una nuova stagione, idealmente collegata a quella tradizione, potesse gemmare: «Confido che docenti e studenti dell'Università vogliano dedicare alle nuove leggi della Chiesa latina il rigore disciplinare e la creatività intellettuale che ne hanno distinto nei secoli l'opera accademica e scientifica. […] Dai cultori della scienza giuridica, la Chiesa si attende un ministero di intelligenza e di amore nello sviluppo e nell'interpretazione dei principi di giustizia e di equità, per il maggior bene dell'uomo» (Giovanni Paolo II 1988 a).

Ci siamo soffermati su questi passaggi per richiamare – utilizzando non solo l'altezza di un magistero che ha lasciato il segno, ma la voce stessa del promulgatore del Codice vigente – il legame forte che la tradizione canonistica medioevale innesca e consacra tra legislatore e dottrina. Certo i secoli successivi, orientati ad un progressivo ed ancor più pronunciato accentramento ecclesiologico intorno all'asse del romano pontefice, hanno comportato un movimento centripeto anche per quel che riguarda la formazione e l'interpretazione delle leggi ecclesiastiche. Basti pensare alla conferma da parte di Pio IV di tutti i decreti del Concilio di Trento (con la Bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1564), corredata del perentorio divieto di «pubblicare commentarii, glosse, annotazioni, scolii e ogni genere di interpretazione»[4], ponendo in particolare sui decreti disciplinari la severa riserva di interpretazione da parte del papa e, per suo conto, della Sacra Congregazione del Concilio (Moroni 1842, 170-181; Romita 1964; Varsányi 1964). Questa linea di tendenza finì per determinare inesorabilmente una scissione tra gli organi di produzione normativa e la scienza giuridica, facendo inceppare quell'interazione fruttuosa tra le scuole canonistiche e l'assunzione delle decisioni da parte degli organi legislativi che tanto aveva giovato allo splendore del diritto canonico anteriore (Prodi 1972; Fantappiè 2011, 177; Fantappiè 2017, 43 ss.; Fantappiè 2019, 29-31; Borromeo 2023).

Purtuttavia questo flusso correlativo, seppur scorrendo a lungo sotterraneo, non è mai definitivamente inaridito e perento: una sorta di fiume carsico, dunque, pronto a riaffiorare, vigoroso, in circostanze propizie. Così, un'impronta significativa, quasi un *memento* delle remote e proficue alleanze, è rimasta, sia pur, in qualche modo latente, nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Essa si rinveniva già nel canone 20 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, che menzionava l'opinione comune e costante della dottrina quale fonte suppletiva di diritto: «[…] norma sumenda

[4] Cfr. 1862, *Bullarium Romanum*, VII, Augustae Taurinorum: Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 245-246.

est […] a communi constantique sententia doctorum»[5]; e una dizione praticamente identica, volta a tradurre esattamente la stessa intenzione, è accolta nel canone 19 del vigente Codice di Diritto Canonico: «Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale che particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, *il modo di sentire comune e costante dei giuristi*»[6]. In questa prospettiva, la citata esortazione a guardare alla tradizione proveniente da san Giovanni Paolo II appare ancora più ricca di significati, con quel suo affidare alla cooperazione tra legislatore e scienza giuridica la formulazione, l'interpretazione e l'applicazione della legge canonica, in vista della promozione dei principi di giustizia ed *aequitas canonica* ai quali il diritto è ordinato e, insieme, funzionale.

3. *La legislazione postcodiciale e la fase della continuità*

A differenza del Codice pio-benedettino, in certo modo assorbito e prigioniero del mito, allora imperante, di una codificazione perfetta dove tutto era compreso e alla quale tutto doveva ritornare, la codificazione giovanneo-paolina nasce sotto il segno di una spiccata dinamicità, di una novità di marca conciliare in grado di coniugare, al contempo, necessità del cambiamento e fedeltà all'indefettibile tradizione della Chiesa (Beyer 1984; Fagiolo 1989; Herranz 2006; De Paolis 2013; Álvarez de las Asturias 2017).

Naturale, dunque, che esso abbia visto, successivamente alla sua entrata in vigore, l'emanazione di ulteriori e non esigue misure normative a completamento: esse, però, hanno mantenuto la stessa impostazione, fondata su di un medesimo metodo di lavoro compartecipato, che aveva caratterizzato, come abbiamo visto, la predisposizione del Codice: ivi compresa la collazione di *vota* e *animadversiones* di numerose Conferenze episcopali, ampie consultazioni dottrinali, sia a livello di facoltà sia a livello individuale e, non ultimo, il fattivo, produttivo concorso dei diversi dicasteri della Curia romana interessati alle materie via via investite. E tale orientamento è rinvenibile in provvedimenti legislativi, incidenti in ambiti assai diversi dell'ordinamento, e dentro una prospettiva cronologica protratta e dilatata nel tempo. Ne prenderemo ad esempio, in questa sede e a soli fini esplicativi e illustrativi, due.

L'orientamento metodologico sopra illustrato, è stato seguito per la gestazione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (Giovanni Paolo II 1988 b)[7], con la quale Giovanni Paolo II ha portato a termine il processo di riforma della Curia romana avviato da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimen Ecclesiae Universae* (Paolo VI 1967). L'impegno dichiarato di Papa Wojtyła non fu soltanto, su una questione tanto importante ed ecclesiologicamente delicata, quello di chiedere inizialmente una pronuncia tecnica e di competenza da parte dei dicasteri; ma di compulsare l'intero Collegio dei cardinali, stante il «vincolo strettissimo e specialissimo col romano Pontefice»[8]. A tale tema furono infatti dedicati due Concistori generali nei quali si formularono pareri circa la via e il metodo da seguire nell'ordinamento della Curia romana. Solo successivamente si aprì la consultazione ai dicasteri che la componevano: e dal complesso di questa operazione di ascolto sortì lo 'Schema della legge particolare della Curia romana' cui lavorò, per due anni, un'apposita commissione di prelati presieduta da un cardinale (Castillo Lara 1990). Ma lo stesso legislatore spiega ancora, nel testo introduttivo alla Costituzione *Pastor bonus*, come tale Schema sia stato poi «sottoposto all'esame dei singoli Cardinali, dei Patriarchi delle Chiese

[5] Al riguardo, cfr. Nacci 2014, 99; Baura 2017, 25.

[6] Corsivo aggiunto. In proposito, cfr. De Paolis, D'Auria 2014, 168 ss.; Hernández Rodríguez 2015, 196-197; García Martín 2015, 156. Più in generale, sul passaggio dal previgente can. 20 all'attuale can. 19 nei lavori di revisione del Codice, si veda anche Bertotto 2022, 252 ss.

[7] In particolare, qui, *Introduzione*, n. 5, par. 3.

[8] In particolare, qui, *Introduzione*, n. 6, par. 1 (si cita la traduzione italiana della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* pubblicata in *www.vatican.va*)

Orientali, delle conferenze episcopali per il tramite dei rispettivi presidenti […]»[9]. E ciò, d'altronde, rispondeva alla necessità di allargare lo sguardo ad abbracciare le necessità, i desideri e le aspettative con cui le Chiese locali guardavano a guardano alla Curia romana: e non è certo un caso, dunque, che a tale tema sia stato consacrato il Sinodo straordinario dei vescovi del 1985 (De Paolis 2003, 13). E così, solo al termine di questo processo, realmente improntato alla collegialità, e non senza aver assunto anche il punto di vista di esponenti della dottrina, si è potuto procedere in via definitiva, raccordando armonicamente la riforma in oggetto alla nuova codificazione: «Finalmente una commissione cardinalizia, appositamente istituita a questo fine, dopo aver tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti emersi dalle precedenti consultazioni, e sentito anche il parere di alcuni privati, ha preparato una legge particolare per la Curia romana, che rispondesse convenientemente al nuovo Codice di Diritto Canonico» (Giovanni Paolo II 1988 b)[10].

L'altro esempio archetipico che qui assumiamo, concerne la materia matrimoniale: e, nello specifico, il caso della stesura dell'Istruzione *Dignitas connubii*, emanata nel 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Tale approdo rappresentava l'esito, come ebbe a dichiarare all'atto della presentazione il Presidente allora in carica del Consiglio medesimo, Cardinale Herranz: «di un lungo lavoro intrapreso nel 1996, per esplicita indicazione del Santo Padre dai Dicasteri qui rappresentati: oltre al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale Apostolico della Rota Romana […] si integrano [così] gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo immediatamente postcodiciale» (Herranz 2005). Infatti, nell'arco quasi di un decennio si erano affaticate tre successive commissioni interdicasteriali, arrecando, alla stesura del testo, l'apporto qualificato e trasparente di numerosi giuristi selezionati tra i più autorevoli esponenti della canonistica da affiancare agli esperti colleghi in servizio presso gli organismi di Curia. Assicurando pertanto un'attenzione integrale ai problemi in tutte le loro sfumature, la circolazione di nozioni e competenze differenti e complementari: cioè l'apporto della speculazione dottrinale e, insieme, la consapevolezza, guadagnata sul campo, delle necessità sgorganti dalla prassi. Vale la pena notare, per inciso, che tale metodo ha consentito, proprio nell'opera di distillazione del testo, di accumulare una miniera notevolissima e preziosa di osservazioni e annotazioni giuridiche di elevato profilo scientifico (Amenta 2012).

I due esempi qui citati, per quanto emblematici, non sono gli unici: ma, in termini generali, ci preme qui aver posto in luce il movimento e le dinamiche che ancora il legislatore canonico, sulla luminosa scia del Concilio e dell'approntamento del Codice, aveva mantenuto, avvalendosi, peraltro, della specifica regia dell'organo a ciò deputato: il Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

Di quella temperie culturale certo è rimasta la spinta, del resto inarrestabile, alle trasformazioni normative, divenuta ancora più forte nel vortice che l'evoluzione tecnica, la globalizzazione e quel 'cambiamento d'epoca' cui di frequente fa riferimento Francesco hanno impresso a quella storia nella quale anche la *societas Ecclesiae* è pellegrina.

4. *La discontinuità bergogliana e la divaricazione tra la funzione legislativa e la scienza canonistica*

Eppure, le modalità e le cadenze dettate nell'accelerazione legislativa segnata da Papa Bergoglio, a partire specialmente dal 2015, si sono assai divaricate rispetto a quelle anteriori (Boni 2021 b, 37 ss.). La scelta di incedere sul passo dell'emergenza (si pensi solo all'impellenza, comprensibile ma forse esageratamente parossistica, creatasi intorno alle vicende terribili degli abusi sessuali [Dal Corso 2020])[11] in tempi molto rapidi e concitati a riforme anche incisive e

[9] In particolare, qui, *Introduzione*, n. 6, par. 2.

[10] In particolare, qui, *Introduzione*, n. 6, par. 3.

[11] Ad esempio, per la sottolineatura di alcune delle criticità rilevate dalla dottrina con riferimento alla prima versione del *Motu proprio Vos estis lux mundi* (su cui torneremo in seguito), si vedano Sánchez-Girón Renedo 2019; Comotti 2020; Milani 2020.

particolarmente delicate dell'ordinamento canonico, è divenuta una priorità apicale e una costante in ogni settore: e ciò pare aver determinato un radicale cambiamento metodologico, certo relativo all'ambito della produzione normativa, ma con ripercussioni che non solo ad essa si perimetrano.

D'altronde, se si vuole aumentare la velocità dei fluidi è necessario – insegna l'ingegneria idraulica – restringere la sezione del tubo: accentrare, cioè, i processi e gli *itinera* decisionali. Due sono state principalmente le opzioni conseguenti: il legiferare attraverso lo strumento dei *Motu proprio*, emanati oramai a cadenze ravvicinatissime nel pontificato bergogliano, così da divenirne un palese connotato distintivo[12]; e l'erezione di micro-commissioni *ad hoc*, i cui membri sono selezionati *ad libitum* (come d'altro canto è in suo potere) dal supremo legislatore, ma i cui nomi sono non di rado tenuti riservati[13]. E soprattutto sono avvolte spesso in una rigida e blindata segretezza le fasi redazionali delle norme poi promulgate dal legislatore supremo: sottraendole al confronto e al dibattito della canonistica, potenzialmente foriero di utili suggerimenti, ma anche privandole del supporto degli organismi curiali con il bagaglio della loro insostituibile esperienza. Il succedersi di *coetus* nominati *ad hoc* che operano nel riserbo più inviolabile sortisce infatti l'effetto – al di là dell'estromissione della dottrina – di non dar corso a quel coordinamento interdicasteriale in grado di garantire, dai diversi angoli prospettici, la fondamentale convergenza di sguardi sulle norme da emanare. L'insieme di queste concorrenze ha fatto sì che si procedesse privilegiando la celerità, ma aprendo però la porta all'approssimazione, trascurando quel processo di giusto discernimento sul quale l'attività nomopoietica deve poggiare per assicurare, insieme alla corretta formulazione delle norme, la loro *rationabilitas*[14].

Al netto delle buone intenzioni, gli esiti sono stati non di rado – facendo nostro il giudizio dell'illustre collega Geraldina Boni, condiviso da una buona parte della dottrina – incontrovertibilmente infelici (Boni 2021 a; Boni 2021 b): e sono stati poi necessari plurimi interventi correttivi e chiarificatori per rimediare (Gherri 2018, 101 ss.). Così, per provvedimenti normativi *extra Codicem*, emendamenti codiciali e addirittura interpretazioni autentiche, è sembrato, oltre che scemare grandemente il coinvolgimento della scienza giuridica canonica, tramontare anche il ruolo, fino ad allora centrale e strategico, del Pontificio Consiglio, ora Dicastero per i testi legislativi (Boni 2021 b, 49 ss., 265 ss.). Ciò è parso accadere persino, paradossalmente, laddove le novelle legislative hanno avuto incidenze dirette sul *Codex Iuris Canonici*.

Un primo esempio paradigmatico ha riguardato il *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato radicalmente modificato mediante l'*obrogatio* dei canoni 1671-1691 (Francesco 2015 b), nonché lo speculare *Motu proprio Mitis et misericors Iesus* relativo al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Francesco 2015 a). Tale riforma di due codificazioni, spiega il legislatore nelle parole introduttive

[12] Per limitarsi a un esempio concreto, risalente ancora al primo lustro del pontificato attuale e concernente un ambito particolarmente delicato, si consideri quanto ricordava Rivella 2017, 185-186: «Merita un cenno la metodologia innovativa utilizzata in tempi recenti per provvedere al riassetto della Curia Romana. Il can. 360 prevede che la costituzione e la competenza degli organismi che la compongono venga definita da una legge peculiare, che oggi è la costituzione apostolica *Pastor bonus*. Papa Francesco, di concerto con il Consiglio di cardinali da lui istituito con chirografo del 28 settembre 2013 con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione di una nuova legge peculiare destinata a sostituire la *Pastor bonus*, ha scelto di non predisporne una nuova bozza integrale né di modificarla puntualmente, ma di procedere invece per blocchi, ricorrendo a *motu proprio* che, pezzo per pezzo, configurano progressivamente il volto della Curia riformata. Così con il *motu proprio Fidelis dispensator et prudens* (24 febbraio 2014) si sono istituiti il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'Ufficio del revisore generale; con il *motu proprio L'attuale contesto comunicativo* (27 giugno 2015) è nata la Segreteria per la comunicazione; con il *motu proprio Sedula mater* (15 agosto 2016) è stato istituito il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, mentre il *motu proprio Humanam progressionem* (17 agosto 2016) ha sancito la nascita del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale».

[13] Anche in questo contesto, per fare riferimento a un caso significativo, si veda Boni 2018, 146 ss.

[14] Ancora, per proseguire in questa rassegna tratta da diversi frangenti, si può ricordare il giudizio espresso da Ganarin 2018, 17, sul tema di cui al titolo stesso: «Il disconoscimento della natura recettizia della rinuncia [ricavabile dal Rescritto pontificio del 3 novembre 2014], la quale diverrebbe efficace ancor prima che l'autorità episcopale sia informata della sopravvenuta accettazione, appare tuttavia una soluzione normativa alquanto discutibile sotto il profilo della *rationabilitas*».

del *Mitis iudex*, è stata condotta a termine da un apposito *coetus* subentrato alle commissioni costituite dal Consiglio per i testi legislativi che da anni, già su mandato di Benedetto XVI, si occupavano di predisporre perfezionamenti al diritto matrimoniale, sostanziale e processuale: purtroppo senza capitalizzare in alcun modo l'impegno già largamente profuso. In nove mesi, appunto in solitudine assoluta e praticando una decisionalità – su temi di tale rilevanza e delicatezza – totalmente dislocata e sottratta al confronto aperto, essa ha partorito l'articolato normativo 'firmato' poi dal successore di Pietro. Imprecisioni, errori, incertezze, e soprattutto l'arcipelago di problematiche non semplici che questa novellazione codiciale affrettata ha portato con sé non solo è stato censito da puntuale dottrina[15], ma taluni riflessi negativi nella prassi applicativa sono peraltro sotto gli occhi di tutti: tradendo, tra l'altro, le stesse aspirazioni del legislatore, accoratamente preoccupato per l'indissolubilità del matrimonio. Il rischio corso è stato altresì quello per il quale il Dicastero per i testi legislativi, istituzionalmente ignorato – partecipando il suo presidente ai lavori della Commissione a puro titolo personale[16] –, potesse fare la fine, pirandellianamente, di un personaggio in cerca d'autore; inibendogli, nei fatti, di esercitare quella funzione di nocchiero che fino a quel momento, come abbiamo visto, aveva proficuamente svolto: sollecitando e vitalizzando al contempo quell'interlocuzione con la scienza giuridica che si è sempre rivelata irrinunciabile per la qualità delle leggi.

Ma tale assenza si è notata in maniera palmare anche in occasione di altri numerosi interventi, come quelli che, a titolo di esempio, hanno riguardato gli istituti di vista consacrata, specie le comunità femminili di vita contemplativa[17], contrassegnati da norme dense di perplessità lasciate inevase[18]: e non si tratta di pignolerie formali o di puntualizzazioni da 'puristi del diritto', involvendosi questioni cruciali nella vita di questi *christifideles*, come l'indizione di una visita apostolica, il commissariamento, la sospensione dell'autonomia e addirittura la soppressione di un monastero. Addirittura un canone, riguardante la dimissione da un Istituto di vita consacrata – un provvedimento molto grave per un religioso, i cui diritti e la cui dignità personali non possono essere disattesi – è stato emendato due volte a meno di un anno di distanza[19].

Anche la stessa funzione interpretativa – scolpita fin dal momento istitutivo del Pontificio Consiglio dell'interpretazione dei testi legislativi, all'articolo 154 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (Giovanni Paolo II 1988 b, 901)[20] – è sembrata eclissarsi, surrogata da una pluralità crescente di *Rescripta ex audientia* attraverso i quali il Pontefice regnante avoca direttamente alla sua persona tale funzione[21]: e tramite i quali, in verità, si tendono a varare norme generali e astratte, ciò a cui non sarebbero, per loro natura, deputati[22].

5. *Le rivisitazioni del Codice e la tenuta delle sue architetture: qualche considerazione sulla riscrittura del Libro VI*

[15] Per limitarci a un 'campione rappresentativo' che prenda in esame diversi profili, rinviamo al riguardo alle osservazioni di Fabris 2016; Boni 2016 a; Boni 2016 b; Boni 2016 c; Boni 2018; Di Bernardo 2017; Ferrante 2017; Moneta 2021.

[16] Come ricordava esplicitamente lo stesso Coccopalmerio 2015, in occasione della conferenza stampa dell'8 settembre di presentazione delle due Lettere *motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, «La Commissione era presieduta dal Decano della Rota Romana e io stesso ne facevo parte. È precisamente in questa qualità di membro della predetta Commissione e solo in tale qualità che sono ora presente a questa conferenza stampa».

[17] Il riferimento è in particolare a Francesco 2016; Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica 2018.

[18] Circa gli interrogativi sollevati, cfr. a titolo d'esempio Regordán Barbero 2016; Cabezas Cañavate 2017; Paolini 2018: 317; Gerosa 2019; Una comunità claustrale di vita integralmente contemplativa 2019.

[19] Ci si riferisce qui alle modifiche apportate al can. 700 del *Codex Iuris Canonici* da Francesco 2022 a; Francesco 2023 b.

[20] «Consilii munus in legibus Ecclesiae interpretandis praesertim consistit».

[21] Come sottolineato da Boni 2021 b, 215-216, «Si è continuato dunque a manifestare 'simpatia' per l'adozione di *Rescripta ex audientia* allo scopo di varare norme generali e astratte, i quali invero pullulano, decisamente troppo, negli ultimi decenni».

[22] Sull'indeterminatezza dello strumento del *Rescriptum*, cfr. Canosa 2003; Mazzuchelli 2020.

Una certa mancanza poi di coordinamento interdicasteriale si è registrata – sempre per stare alle vicende modificative del Codice – in occasione della revisione del diritto penale codiciale, già avviata nel 2007 e dipanatasi, inizialmente, in una serie di consultazioni sugli schemi predisposti, raccogliendo pareri specifici e ragionati dai dicasteri romani, dalle Conferenze episcopali, dalle Conferenze dei superiori maggiori, fino a quelli di un copioso manipolo di canonisti[23]. Poi, però, il collo di bottiglia si è di nuovo assottigliato, riconducendo i lavori, in via riservata, a commissioni assai circoscritte con un *motus in fine velocior*: ma già da tempo la comunicazione sul progredire della riforma in atto si era fatta via via più rarefatta se non proprio insussistente. Comunque sia, dopo un decennio di preparazione costellato e complicato da un flusso continuo di *Motu proprio* e *Rescripta ex audientia SS.mi* concernenti in qualche modo la sfera della prevenzione e della repressione di delitti, l'intero Libro VI del *Codex Iuris Canonici*, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, è stato rimpiazzato completamente con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 2021 (Francesco 2021): pressoché contestualmente sono entrate in vigore norme ritoccate sui *delicta reservata* alla Congregazione – ora Dicastero – per la dottrina della fede[24]. Essendosi peraltro deciso di includere nel Codice tutti i *delicta graviora* di spettanza segnatamente della suddetta istituzione curiale, si è insediato un notevole accrescimento e un'intersecazione di norme purtroppo non accuratamente coordinate tra loro: anzi talora con dettati non lievemente divergenti. Ciò che ha, a tacer d'altro, intuibili contraccolpi sulla tassatività ovvero sulla determinatezza delle fattispecie penali[25]: un ambito che, evidentemente, tocca i diritti dei fedeli in misura non marginale. L'impressione sgorgata da queste incoerenze normative è stata che le due *équipes* intente alla redazione di normative distinte ma indissolubilmente intrecciate non avessero intrattenuto alcun dialogo tra loro. E anche il raccordo e l'allineamento con il *Motu proprio Vos estis lux mundi*, il quale anch'esso concerne profili correlati con la punizione dei delitti *de quibus* e la cui seconda versione risale al marzo 2023 (Francesco 2023 a), lascia a desiderare: nonostante nel frattempo la dottrina si fosse generosamente spesa, in non pochi saggi scientifici, per suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti[26].

In sintesi, quello che qui si vuole segnalare in termini generali, pur partendo dagli ambiti specifici addotti ad esempio, è il dato per il quale l'edificio del Codice è stato ormai rivisitato in più parti, e pesantemente: abbandonando definitivamente quella ritrosia che aveva invece trattenuto in anni anteriori (due soli erano stati i *Motu proprio* modificativi del Codice durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'*Ad tuendam fidem* e l'*Omnium in mentem* [Feliciani 2018, 18 ss.]). Ma in una costruzione di tal fatta, possente e complessa quale quella codiciale, è assai ostico e avventuroso realizzare ristrutturazioni parziali non ben ponderate e sfornite di tutti i sussidi indispensabili: perché, essendo le interconnessioni che ne sostengono le architetture molteplici e incrociate, le singole modifiche devono essere considerate con attenzione sia capillarmente, sia, e soprattutto, nel loro insieme. Così come, del resto, la stessa legislazione extracodiciale, come nel

[23] Per la ricostruzione di questa prima parte del procedimento di revisione, cfr. Arrieta 2013. In ottica più ampia, si veda anche Dal Corso 2021; Boni 2022 b.

[24] Il testo del *Rescriptum ex audientia SS.mi* datato 11 ottobre 2021 e delle nuove *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, ha ricevuto pubblicazione l'anno seguente in *Acta Apostolicae Sedis* 1: 113-122.

[25] Al riguardo, si può ad esempio richiamare quanto evidenziato da Boni 2022 a, 75: «pur essendo incontestabile, come già emerso, che la previsione di delitti nella gestione dei beni ecclesiastici e di 'crimini finanziari' vada plaudita, non si può tuttavia non sobbalzare dinanzi alla prima proposizione del canone 1393, § 2, ubicato tra i delitti contro obblighi speciali: 'Il chierico o il religioso che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette *un delitto in materia economica*, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno' (corsivo aggiunto da me). È marcatamente palese come il *delictum in re oeconomica* sia una fattispecie del tutto generica, assolutamente inaccettabile alla stregua del principio di tassatività della legge penale: vi può infatti rientrare un 'oceano' di figure penali, come certifica la pletora di reati degli ordinamenti secolari, nelle spire dei quali si rischia lo stritolamento». Per ulteriori commenti al nuovo Libro VI, cfr. Borras 2021; Pighin 2021; Austin 2021; Austin 2022.

[26] Cfr. *supra*, nota 11.

caso della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* contenente il nuovo assetto della Curia Romana (Francesco 2022 b)[27], non ha certo conosciuto, nel suo inverarsi, quella trasparenza e condivisione che ha contraddistinto, come abbiamo visto sopra, l'elaborazione della *Pastor bonus*. E se pure si è dato corso alle consultazioni, invero la riservatezza dalla quale esse sono state circonfuse ha inibito, su di un testo in progressiva gestazione lungo il corso di molti anni, un dibattito dottrinale che avrebbe aiutato l'armonizzazione di una riforma così importante con i canoni di quel Codice che conta già quarant'anni di vita.

Certo sono stati quarant'anni intensi, se non frenetici: percorsi, come una scossa elettrica, da metamorfosi talmente profonde da influire sulla stessa struttura antropologica dell'uomo[28]. Se si profilasse, quindi, la necessità di addivenire a una nuova edizione dello strumento codiciale, oramai punteggiato da chiaroscuri se non da veri e propri fossi e crepacci, sarebbe essenziale riacquistare un *modus agendi* adeguato e, dunque, foriero di risultati che siano degni della gloriosa epopea giuridica della Chiesa. E ciò non per ossequio a cristalline e perfette geometrie normative, ma per la tutela sostanziale dei diritti dei *christifideles*, non meno che per un'equilibrata vita istituzionale della Chiesa: cioè per quelle esigenze impreteribili di giustizia che, nel connubio con la misericordia, plasmano e identificano da sempre l'ordinamento ecclesiale, volgendolo verso il suo fine supremo[29].

6. *Il possibile (e necessario) recupero dell'alleanza tra* auctoritas et ratio *nell'eventuale prospettiva di una nuova codificazione canonica*

Non sappiamo se sia stato accarezzato o no l'ambizioso progetto di una riscrittura *funditus* del *Codex Iuris Canonici*: qualcuno lo ha ipotizzato. Anche se per ora sembra che il legislatore sia, piuttosto, sensibile al canto di sirene che lo sospingono prepotentemente ad una destrutturazione codiciale sempre più penetrante e invasiva ma frammentata: promuovendo un'eccedenza di normative estemporanee e praticate per '*extravagantes*', nonché assecondando un dilagare per diaspora di leggi isolate non ricondotte, almeno formalmente, ad un'unità organica che incarni una visione ecclesiologica convintamente professata (Boni 2021 b, 176 ss.). Infatti, il mantenimento della cornice codiciale non è certo un dogma insindacabile, e neppure una modalità di legiferazione intrasgredibile e inevitabile. Del resto, siamo ben consapevoli di quante voci autorevoli si siano levate, nel tempo, per avversare il modello codificatorio come insanabilmente inconciliabile – se non addirittura conflittuale – con il diritto della Chiesa[30]. Ma neppure i più accaniti detrattori, d'altro canto, possono negare alcuni pregi della codificazione e i benefici che essa ha incontestabilmente apportato nell'esperienza giuridica ecclesiale.

Quello che è certo è come recentemente abbiamo toccato con mano i limiti di un legiferare esclusivamente trainato da congiunture emergenziali, assecondando la pura e semplice celerità quale punto di metodo imprescindibile e qualificante da collocare in testa all'agenda normativa. Un

---

[27] Per approfondimenti al riguardo, si rinvia a Giammarresi 2022; Ganarin 2022 b; del Pozzo 2022; Arrieta 2023, 341 ss.; Aumenta, Interlandi 2023; Rossano 2023.

[28] Al riguardo, sia permesso il rinvio a Boni, Zanotti 2012, 41 ss.

[29] In questo senso, ci sentiamo di fare nostro il monito lanciato da Boni 2021 c, 21: «occorre, ancora una volta e senza timidezze ed esitazioni, porre nitidamente in risalto […] che un diritto "confezionato" in maniera ineccepibile, anche attraverso la cospirazione ben concertata della scienza giuridica, è assolutamente ineludibile perché la verità si insedi e si consolidi nei rapporti sostanziali tra le persone. Si deve ribadire che aspirare alla congruità e all'armonia del diritto vigente, dotato di un'appropriata e ben calibrata forma giuridica, non è superfluo e pleonastico esercizio di stile, esibizione o, peggio, asservimento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della *iustitia* che nelle norme, con *recta ratio*, va trasfusa e ne deve brillare, tracciando fattivamente il sentiero che conduce dal *rigor iuris* – il quale è carico di una sfumatura deteriore solo se esso viene distorto ed esasperato – al suo compimento e sublimazione nella carità e nella misericordia, senza fratture e senza iati, come più volte papa Francesco ha asserito. Mirare ad una giustizia misericordiosa non è un mito leggendario o un miraggio utopico, ma deve essere meta solidalmente inseguita ogni giorno per ciascuna realtà umana».

[30] La letteratura sul tema delle tendenze antigiuridiste vecchie e nuove, come si sa, è abbondante: per un inquadramento generale si rinvia, per tutti, a Herranz 2011; Otaduy 2016.

legislatore supremo che voglia affrontare un compito e uno sforzo così gravosi, infatti, non può assumere una logica rispondente alle pressioni della contingenza: perché i danni soverchieranno patentemente i vantaggi. Qualunque sia la via imboccata, per converso – la revisione codiciale ovvero l'espansione di una galassia di *extravagantes* –, indubbiamente occorre che questa si conformi ad un respiro più ampio, aperto, prospettico; né potrà fare a meno di una cabina di regia che assicuri l'omogeneità dell'approccio e la coesione del sistema[31].

Certo non si potrà procedere con asfittiche commissioni *ad hoc* improntate a una sterile autoreferenzialità; al contrario, nell'odierna 'Chiesa costitutivamente sinodale', non si potrà prescindere dalla ripresa di uno stile appunto sinodale che recuperi la capacità di ascolto vero di vescovi ed episcopati, nonché delle istanze emergenti dal popolo di Dio. Ma che, nella redazione minuta delle norme, non rinunci alla sapiente funzione di soprintendenza, per quanto focalizzata e ridefinita, del Dicastero per i testi legislativi e non si privi della prudenza lentamente maturata negli organismi curiali tutti. E, ultimo ma non ultimo, non trascuri, all'opposto incentivi e solleciti l'apporto largo della scienza canonistica che abita le università pontificie e pure le università degli Stati (Fantappiè 2023; Peña 2023).

Questa impresa pare anzi profilarsi come un banco di prova davvero eloquente di quell'ecclesiologia sinodale dischiusa al concorso dell'intero *populus Dei* guidato dallo Spirito e da ultimo disegnata a tinte decise dalla *Praedicate Evangelium*: a meno di voler pensare che le parole d'ordine intessute nel suo *Preambolo* – ascolto, dialogo, confronto[32] – si esauriscano in esteriori e astratte petizioni di principio, veicolando invece, nei fatti, nuove forme di accentramento romano.

Si dirà: l'impresa di un coinvolgimento così vasto e pregnante, soprattutto per quanto concerne la dottrina disseminata nell'ecumene cattolica, non è cosa semplice. Tuttavia l'esperienza, dolorosa e traumatica, condotta in costanza della pandemia di Covid-19, ha costretto tutti noi a prendere dimestichezza con mezzi di comunicazione a distanza senz'alcun dubbio faticosi, limitati e limitanti: ma che hanno dischiuso, al contempo, ipotesi di lavoro inedite e da tesaurizzare per il futuro. Così, la possibilità, per una comunità larga e di profilo internazionale, di poter convergere su di una piattaforma digitale comune, sulla quale incontrarsi, discutere, scambiare opinioni e pareri, redigere testi, commentarli e modificarli, rappresenta un'opportunità di eccezionale rilevanza: d'altronde l'art. 26 § 4 della *Praedicate Evangelium* ha di recente autorizzato il ricorso a videoconferenze per sessioni ordinarie e plenarie dei dicasteri[33].

Le comunità scientifiche – di qualsiasi branca del sapere si tratti – ne hanno già fatto un uso collaudato e multiforme, potenziandone la portata, fino a non poterne prescindere.

Di sicuro non ci aspettiamo che la scienza canonistica rappresenti l'apripista o attinga l'apice di questo movimento che oramai coinvolge tutte le realtà accademiche del mondo[34]: purtuttavia dei passi molto interessanti sono stati mossi. Già l'uso del *computer* si era testato nella preparazione della codificazione orientale, specificatamente per la messa a punto dei testi legislativi[35]: ma recentissimamente è stata congegnata proprio qui a Bologna, nel Dipartimento di

---

[31] Più in generale, si rinvia al confronto sviluppatosi in dottrina sul tema negli ultimi anni: cfr. Berlingò 2021; Boni 2021 a; Cavana 2021 a; Cavana 2021 b.

[32] Ganarin 2022 a, 64: «Un ulteriore tratto distintivo della Curia romana voluta da Francesco, strettamente legato a quello della missionarietà, è la sinodalità, che si sostanzia secondo quanto precisa il *Preambolo* nell'"*ascolto reciproco*" (I, n. 4), in modo da sviluppare prassi informate al dialogo e al confronto e consolidare uno "*stile*" [così il *Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Collegio cardinalizio e della Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi* del 23 dicembre 2021] atto a connotare indicativamente l'azione pastorale di governo della Chiesa universale, così da rafforzarne l'unità interna».

[33] «Nella programmazione dei lavori delle Sessioni, soprattutto quelle plenarie che richiedono la presenza di tutti i Membri, si cerchi di razionalizzare gli spostamenti, utilizzando anche videoconferenze e altri mezzi di comunicazione sufficientemente riservati e sicuri, che permettano un efficace lavoro comune indipendentemente dall'effettiva presenza fisica nello stesso luogo».

[34] D'altronde, su «I limiti della canonistica contemporanea», cfr. quanto osservato da del Pozzo 2020.

[35] Alwan 2005, 108-109: «Dal punto di vista tecnico, il testo si presenta, in tutte le sue parti, come una unità organicamente coerente con termini precisi e univoci, scevro da ogni contraddizione, ripetizione, oscurità od ambiguità. Il merito di questa ottimizzazione tecnica e stilistica del testo si deve al "*Coetus de coordinatione*", che fu istituito nel

Scienze Giuridiche, la possibilità di dar corpo a due proposte di legge – la prima riguardante la *Sede romana totalmente impedita*, la seconda concernente lo *status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato* – attraverso la creazione di un sito, appositamente organizzato e regolamentato da un gruppo di ricerca formato da canonisti di diversi Paesi, ove si è fatto convergere, in una dialettica libera e non contingentata, un costruttivo confronto della canonistica internazionale[36].

Il frutto di questo primo esperimento – ideato e coordinato dalla professoressa Geraldina Boni e durato due anni –, il quale ha poi conosciuto altre tappe, tra cui la convocazione di un importante convegno a Torino, si trova ora raccolto in un volume, apparso nel 2023, che significativamente titola: *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione delle proposte di legge*.

I risultati di questo lavoro, offerti idealmente al legislatore, alimentano un bacino di idee e di possibili soluzioni giuridiche al quale poter utilmente attingere: e, insieme, rappresentano una sorta di prova generale. Esso costituisce infatti la dimostrazione che si può fare: cioè che una sinodalità comprensiva del coinvolgimento della scienza giuridica in una eventuale revisione del Codice di Diritto Canonico, ha oggi a disposizione nuovi e inusitati mezzi tecnici tali da poterla rendere davvero ed efficacemente operativa[37].

Come sosteneva Giorgio Federico Hegel, nuove sintesi di un pensiero sono possibili là dove quel pensiero originario è sorto: e a noi piace pensare che questa sperimentazione abbia avuto luogo non casualmente a Bologna, là dove nacque quella *Concordia discordantium canonum* che ha fomentato, per la Chiesa e il mondo, all'alba del secondo millennio, una nuova, straordinaria stagione fondata sulla stretta alleanza tra *auctoritas* e *ratio*[38].

A quel patto così risalente e tenace si riferiva san Giovanni Paolo II, quando, nel corso dell'incontro che abbiamo più sopra menzionato, si soffermò a ricordare che: «Maestri ed allievi dell'Università bolognese furono i primi a corrispondere al desiderio dei Pontefici ed alla loro rinnovata attività legislativa, sviluppando elaborazioni, commenti e metodi – ai quali si accompagnò la formalizzazione dei corsi e dei gradi accademici – e dando un impulso decisivo alla scienza del diritto canonico» (Giovanni Paolo II 1988 a).

Andrea Zanotti
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

1984 dalla stessa Pontificia Commissione, per unificare nell'insieme del testo i criteri ortografici e terminologici, la scelta motivata dei termini tecnici, l'opzione per la punteggiatura e per l'uso del maiuscolo o del minuscolo ecc.; e venne usato il *computer*, forse per la prima volta nell'elaborazione dei documenti della Santa Sede, per unificare e coordinare la terminologia e controllare le parole, in modo che queste abbiano un significato univoco e coerente in tutto il testo. E proprio in questo, cioè nello stile e nella tecnologia, che si può dire che il *CCEO*, tra l'altro, ha superato il *CIC* del 1983».

[36] Il portale a cui facciamo riferimento è accessibile dal seguente sito *internet*: *www.progettocanonicosederomana.com*.

[37] Come ricorda Viana 2023, 473-474, prendendo spunto da quanto indicato da Boni 2021 b, «Nella seconda parte di questo libro, l'autrice offre delle proposte per aiutare a superare la situazione richiamata, in modo che il diritto canonico possa meglio adempiere alla sua funzione ordinatrice della convivenza pacifica nel popolo di Dio. Vi si leggono suggerimenti che sollevano la necessità di una collaborazione aperta e integrata della canonistica internazionale. Si tratterebbe di aprire canali attraverso cui i canonisti di tutto il mondo possano mettere il proprio lavoro a disposizione della comunità scientifica collaborando pubblicamente alla formazione delle norme. I mezzi di comunicazione elettronici permettono oggi forme di lavoro rapide e semplici tra i membri della comunità scientifica, e tale metodologia già fa parte dell'attività universitaria ordinaria. In ogni caso, sarebbe possibile un modo di lavorare ben diverso da quello che riserva esclusivamente la preparazione dei testi a gruppi ristretti di esperti, che non pubblicano le ragioni del loro lavori preparatori né scambiano proposte con i loro colleghi. La canonistica mette al servizio del legislatore ecclesiastico la propria perizia professionale, cosicché sia il titolare della *potestas regiminis* a stabilire la normativa corrispondente, sempre in funzione delle necessità sociali della comunità ecclesiale». Cfr. anche Boni 2023.

[38] Al proposito, rinviamo inoltre a quanto si osservava già in Zanotti 2014.

Via Zamboni 27/29
I-40126 Bologna
andrea.zanotti@unibo.it

Riferimenti bibliografici

Álvarez de las Asturias, Nicolás. 2017. *La dottrina ecclesiologica del Vaticano II e la codificazione*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. Baura, N. Álvarez de las Asturias e T. Sol. Milano: Giuffrè, 215-247.

Alwan, Hanna. 2005. «Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina». *Iura orientalia* 1: 103-121.

Amenta, Piero. 2012. *Annotazioni e riflessioni sull'*iter *di approvazione dell'Istruzione* Dignitas connubii, in Veritas non auctoritas facit legem. *Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo e G. Boni. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 39-58.

Arrieta, Juan Ignacio. 2013. «El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico». *Anuario de derecho canónico* 2: 211-231.

Arrieta, Juan Ignacio. 2023. *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*. Roma: Edusc.

Aumenta, Sergio; Interlandi, Roberto. 2023. *La Curia Romana secondo* Praedicate Evangelium. *Tra storia e riforma*. Seconda edizione. Roma: Edusc.

Austin, Brian. 2021. «The Revised Book VI, Part I. Selected Norms and Commentary». *The Jurist* 2: 291-334.

Austin, Brian. 2022. «The Revised Book VI, Part II. Selected Norms and Commentary». *The Jurist* 1: 27-74.

Baura, Eduardo. 2017. «Lo spirito codificatore e la codificazione latina». *Ius Ecclesiae* 1: 15-38.

Berlingò, Salvatore. 2021. «Francesco, papa paziente. Il pontefice come "fidelis dispensator et prudens" della canonica "economia" della Chiesa». *Il Regno - attualità* 18: 568-569.

Bertotto, Federico. 2022. *Analogia e diritto nella Chiesa*. Venezia: Marcianum Press.

Beyer, Jean. 1984. *Dal Concilio al Codice. Il nuovo Codice e le istanze del Concilio Vaticano II*. Bologna: EDB.

Boni, Geraldina. 2016. «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 9: 1-112.

Boni, Geraldina. 2016. «*La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda). Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 10: 1-76.

Boni, Geraldina. 2016. *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza). Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 11: 1-82.

Boni, Geraldina. 2018. *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*. Milano: Glossa, 105-251.

Boni, Geraldina. 2021. «Ancora sul legislatore paziente o impaziente». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 22: 27-36.

Boni, Geraldina. 2021. *La recente attività normativa ecclesiale:* finis terrae *per lo* ius canonicum*? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*. Modena: Mucchi Editore.

Boni, Geraldina. 2021. «Qualche riflessione sull'ambìto e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica». *Ius canonicum* 121: 9-41.

Boni, Geraldina. 2022. «Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 11: 1-131.

Boni, Geraldina. 2022. «Un itinerario travagliato: dal *Codex Iuris Canonici* del 1983 al nuovo Libro VI». *Il diritto ecclesiastico* 3-4: 655-698.

Boni, Geraldina. 2023. *Esperimenti di "sinodalità" nella funzione normativa della Chiesa: l'iniziativa della scienza canonistica*, in Fides et jus in Ecclesia. *Scritti in onore di Arturo Cattaneo*. Siena: Cantagalli, 67-86.

Boni, Geraldina; Samorè, Ilaria. 2023. *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*. Brescia: Morcelliana.

Boni, Geraldina; Zanotti, Andrea. 2012. *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?* Torino: Giappichelli.

Borras, Alphonse. 2021. «Un nouveau droit pénal canonique?». *Nouvelle revue théologique* 4: 636-651.

Borromeo, Agostino. 2023. *The Papacy and the Application of Conciliar Decrees*, in *The Cambridge Companion to the Council of Trent*, a cura di N.H. Minnich. Cambridge: Cambridge University Press, 326-340.

Cabezas Cañavate, Juan Manuel. 2017. «La Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: anotaciones canónicas». *Ius communionis* 2: 249-283.

Canosa, Javier. 2003. *Il rescritto come atto amministrativo canonico*. Milano: Giuffrè.

Caputo, Giuseppe. 1998. *Scritti minori*. Milano: Giuffrè.

Castillo Lara, Rosalio José. 1990. *Presentazione*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, V-IX.

Cavana, Paolo. 2021. «Francesco (poco) canonico. Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia». *Il Regno - attualità* 16: 501-504.

Cavana, Paolo. 2021. «Legislatore impaziente. Precisazioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato». *Il Regno - attualità* 20: 637-638.

Coccopalmerio, Francesco. 2015, 8 settembre. «Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco "Mitis Iudex Dominus Iesus" e "Mitis et misericors Iesus", sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Intervento del Card. Francesco Coccopalmerio». *www.vatican.va*.

Comotti, Giuseppe. «I delitti *contra sextum* e l'obbligo di segnalazione nel *motu proprio* "Vos estis lux mundi"». *Ius Ecclesiae* 1: 239-268.

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. 2018, 1° aprile. «"Cor orans". Instructio applicationis Constitutionis Apostolicae "Vultum Dei quaerere" de vita contemplativa feminarum». *Acta Apostolicae Sedis* 6: 814-864.

D'Ostilio, Francesco. 1983. *La storia del nuovo codice di diritto canonico. Revisione – Promulgazione – Presentazione*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Dal Corso, Pierpaolo. 2020. «Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità». *Ephemerides Iuris Canonici* 1: 191-214.

Dal Corso, Pierpaolo. 2021. *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico. Milano: Glossa, 109-152.

Dalla Torre, Giuseppe; Boni, Geraldina. 2006. *Conoscere il diritto canonico*. Roma: Studium.

De Paolis, Velasio. 2003. *Introduzione generale*, in *Corpus Iuris Canonici*, III, *Commento alla* Pastor Bonus *e alle norme sussidiarie della Curia romana*, a cura di P. Vito Pinto. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 3-22.

De Paolis, Velasio. 2013. «Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II». *Periodica de re canonica* 4: 517-548.

De Paolis, Velasio; D'Auria, Andrea. 2014. *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*. Seconda edizione. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
del Pozzo, Massimo. 2020. «Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale». *Ius canonicum* 120: 508-528.
del Pozzo, Massimo. 2022. «Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 13: 47-94.
Di Bernardo, Elena. 2017. *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal* Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 109-152.
Fabris, Costantino-Matteo. 2016. «Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Novità normative e profili problematici». *Ius Ecclesiae* 3: 479-504.
Fagiolo, Vincenzo. 1989. *Vaticano II e il diritto canonico*, in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965)*. Roma: École française de Rome, 627-650.
Fantappiè, Carlo. 2011. *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*. Bologna: il Mulino.
Fantappiè, Carlo. 2017. «Dal paradigma canonistico classico al paradigma codificatorio». *Ius Ecclesiae* 1: 39-50.
Fantappiè, Carlo. 2019. *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*. Bologna: EDB.
Fantappiè, Carlo. 2023. *Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, V. Gigliotti. Modena: Mucchi Editore, 73-99.
Felici, Pericle. 1969. «Quinquagesimus Anniversarius Codicis Iuris Canonici. Celebratio academica». *Communicationes* 1: 57-59.
Feliciani, Giorgio. 2018. «La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle Decretali?». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 38: 1-24.
Ferrante, Mario. 2017. *Su alcune criticità applicative del M.P.* Mitis Iudex Dominus Iesus *con particolare riferimento all'incapacità consensuale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 371-393.
Francesco. 2015, 15 agosto. «Motu proprio Mitis et misericors Iesus». *Acta Apostolicae Sedis* 9: 946-957.
Francesco. 2015, 15 agosto. «Motu proprio Mitis iudex dominus Iesus». *Acta Apostolicae Sedis* 9: 958-971.
Francesco. 2016, 29 giugno. «Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*». *Acta Apostolicae Sedis* 8: 835-861.
Francesco. 2021, 23 maggio. «Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*». *Acta Apostolicae Sedis* 6: 534-555.
Francesco. 2022, 15 febbraio. «Motu proprio Competentias quasdam decernere». *Communicationes* 1: 84-89.
Francesco. 2022, 31 marzo. «Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*». *L'osservatore romano* 31 marzo: I-XII
Francesco. 2023, 25 marzo. «Lettera Apostolica in forma di Motu proprio "*Vos estis lux mundi*" (Aggiornato)». *Communicationes* 1: 48-58.
Francesco. 2023, 2 aprile. «Motu proprio Expedit ut iura». *Communicationes* 1: 59-60.
Ganarin, Manuel. 2018. «Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia». *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado* 47: 1-48.

Ganarin, Manuel. 2022. «La Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco». *L-Jus* 1: 59-77.
Ganarin, Manuel. 2022. «La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura». *Il diritto ecclesiastico* 1-2: 271-310.
García Martín, Julio. 2015. *Le norme generali del* Codex Iuris Canonici. Sesta edizione. Venezia: Marcianum Press.
Gerosa, Libero. 2019. «Criticità e potenzialità della nuova normativa canonica sugli istituti contemplativi femminili». *Veritas et Jus* 4: 9-34.
Gherri, Paolo. 2018. *Chiesa, diritto e periferie,* in *Il cristianesimo al tempo di papa Francesco*, a cura di A. Riccardi. Roma-Bari: Laterza, 91-112.
Giammarresi, Francesco (a cura di). 2022. *La Costituzione apostolica* Praedicate Evangelium. *Struttura, contenuti e novità*. Città del Vaticano: Lateran University Press.
Giovanni XXIII. 1959, 25 gennaio. «Primus Concilii Oecumenici nuntius». *Acta Apostolicae Sedis* 2: 65-69.
Giovanni Paolo II. 1983, 25 gennaio. «Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*». *Acta Apostolicae Sedis* 2: VII-XIV.
Giovanni Paolo II. 1988, 7 giugno. «Lettera di Giovanni Paolo II al professor Fabio Roversi Monaco Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Bologna». *www.vatican.va*.
Giovanni Paolo II. 1988, 28 giugno. «Costituzione Apostolica *Pastor bonus*». *Acta Apostolicae Sedis* 7: 841-912.
Hernández Rodríguez, María Victoria. 2015. «El problema de las lagunas. Rasgos distintivos y razones de las peculiaridades de las lagunas canónicas». *Anuario de derecho canónico* 4: 149-200.
Herranz, Julián. 1986. «Il prof. Pedro Lombardía e la nuova codificazione canonica». *Ius canonicum* 52: 507-513.
Herranz, Julián. 2005, 8 febbraio. «Conferenza stampa di presentazione dell'Istruzione "*Dignitas connubii*" sulle norme da osservarsi nei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali. Intervento dell'Em.mo Card. J. Herranz». *www.vatican.va*.
Herranz, Julián. 2006. *Dal Concilio Vaticano II alla nuova codificazione canonica*, in *Il Codice di Diritto Canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, a cura di L. Iannaccone. Bologna: Minerva, 59-77.
Herranz, Julián. 2011. *Crisi e rinnovamento del diritto nella Chiesa,* in *Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa*. Milano: Giuffrè, 93-131.
Lombardía, Pedro. 2022. *Presentazione,* in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. Arrieta. Ottava edizione. Roma: Coletti a San Pietro, 29-35.
Mazzuchelli, Estanislao. 2020. *Rescriptum ex audientia,* in *Diccionario general de derecho canónico,* VI, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano. Seconda edizione. Pamplona: Eunsa, 959-962.
Milani, Daniela. 2020. *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?* Tricase: Libellula.
Moneta, Paolo. 2021. «Non c'è pace per i tribunali ecclesiastici regionali italiani». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*) 21: 45-52.
Moroni, Gaetano. 1842. *Congregazione del Concilio*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,* XVI. Venezia: Tipografia Emiliana, 170-181.
Nacci, Matteo. 2014. «San Pio X e il diritto canonico: la "cultura giuridica" della codificazione del diritto della Chiesa». *Ephemerides Iuris Canonici* 1: 87-101.
Otaduy, Jorge. 2016. *Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II,* in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura, M. del Pozzo. Milano: Giuffrè, 59-110.

Paolini, Simona. 2018. «El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica *Vultum Dei quaerere*: una posible lectura». *Ius canonicum* 115: 303-319.

Paolo VI. 1967, 15 agosto. «Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae*». *Acta Apostolicae Sedis* 14: 885-928.

Peña, Carmen. 2023. *Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, V. Gigliotti. Modena: Mucchi Editore, 59-72.

Pighin, Bruno Fabio. *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia: Marcianum Press.

Pontificio Consiglio per i testi legislativi. 2005, 25 gennaio. «Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii». *Communicationes* 1: 11-92.

Prodi, Paolo. 1972. *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale della Chiesa*. Brescia: Paideia, 191-223.

Regordán Barbero, Francisco José. 2016. «La Constitución Apostólica "Vultum Dei quaerere" sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales». *Commentarium pro religiosis et missionariis* 3-4: 309-329.

Rivella, Mauro. 2017. «Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983». *Quaderni di diritto ecclesiale* 2: 178-187.

Romita, Fiorenzo. 1964. *Le origini della S. C. del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto Centenario dalla Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 13-50.

Rossano, Stefano. 2023. Praedicate Evangelium. *La Curia Romana di Papa Francesco*. Roma: Valore Italiano Editore.

Sánchez-Girón Renedo, José Luis. 2019. «El "motu proprio" "Vos estis lux mundi": contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente». *Estudios eclesiásticos* 371: 655-703.

Una comunità claustrale di vita integralmente contemplativa. 2019. «*Vultum Dei quaerere* e *Cor Orans*. Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura». *Quaderni di diritto ecclesiale* 1: 64-83.

Varsányi, Guillelmo. 1964. *De competentia et procedura S. C. Concilii*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto Centenario dalla Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 51-161.

Viana, Antonio. 2023. *Epilogo. Breve relazione su un'iniziativa della canonistica (2020-2023)*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio, V. Gigliotti. Modena: Mucchi Editore, 471-482.

Zanotti, Andrea. 2014. «L'eredità della scienza canonistica». *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (*www.statoechiese.it*), 23: 1-8.